



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



via IV Novembre 114
00187 Roma, Italy
tel. +39.06.6976701
segreteria@cni-online.it
segreteria@ingpec.eu

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

28/04/2014 U-rsp/2622/2014

AR/U/2014

Circ. n. 365/XVIII Sess.



Ai Presidenti ed
ai Consiglieri Segretari degli Ordini
degli Ingegneri di Italia
LORO SEDI

Oggetto: adempimenti degli Ordini in materia di trasparenza e anticorruzione (legge n. 190/2012, decreto legislativo n. 33/2013, delibera dell'AVCP del 22 maggio 2013).

Cari Presidenti, Cari Segretari,

con l'allegato documento predisposto dal Centro studi, si intende fornire alcune indicazioni generali e operative agli Ordini, ai fini dell'implementazione degli obblighi in materia di **trasparenza** e **anticorruzione** derivanti dalle disposizioni normative di cui alla delega legislativa contenuta nella **legge n. 190/2012** (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*), al **decreto legislativo n. 33/2013** (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*) nonché alla **delibera dell'AVCP del 22 maggio 2013**.

Il documento del Centro studi verifica preliminarmente l'effettiva applicabilità dei suddetti provvedimenti nei confronti degli Ordini professionali.

La legge n. 190/2012, all'art. 1, comma 34 stabilisce che le disposizioni di cui ai precedenti commi da 15 a 33 debbano applicarsi a **tutte le amministrazioni pubbliche** individuate dall'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche. Tra queste – com'è noto – figurano anche gli ordini professionali nella loro qualità di **enti pubblici non economici**. Rispetto a tale indicazione di carattere generale, tuttavia, occorre tener conto delle possibili restrizioni dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa in commento, desumibili sia dall'osservanza di altre disposizioni di legge, sia dei principi affermati in materia dalla pertinente giurisprudenza.

Si tratta, in particolare, della previsione di cui all'articolo 2-*bis* del D.L. n. 101/2013, convertito, con modificazioni, nella legge n. 125/2013, della sentenza

del 12 settembre 2013 della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-526/11, nonché della sentenza della Corte di Cassazione n. 21226/2011.

L'articolo 2-bis introdotto dalla legge di conversione 125/2013 del decreto legge 101/2013 stabilisce che *“Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, **con propri regolamenti**, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica”*.

La previsione, pertanto, introduce un principio di *alterità* tra le **pubbliche amministrazioni** – tra le quali, come ricordato, figurano anche gli enti pubblici non economici – formalmente obbligate all'osservanza del Decreto e gli **Ordini professionali**, i quali, per effetto di tale precisazione, non sono più da considerare quali **destinatari diretti** delle disposizioni del D.Lgs. n. 165/2001, ma sono gravati da un mero obbligo di **adeguamento**, la cui osservanza consente agli Ordini medesimi di tener conto delle loro **peculiarità**. In buona sostanza, **tale previsione riconosce piena autonomia funzionale agli Ordini professionali, in considerazione delle loro specifiche caratteristiche, con la conseguenza che gli obblighi generalmente gravanti sulle pubbliche amministrazioni in forza del suddetto decreto, sono riferibili agli Ordini professionali solo in quanto compatibili con le peculiari caratteristiche di detti enti**.

Tenendo in considerazione quanto fino ad ora evidenziato, si può pertanto affermare che:

- **gli Ordini professionali sono obbligati ad adeguarsi ai principi della legislazione in materia di trasparenza e anticorruzione solo nella misura in cui gli obblighi da essa derivanti siano compatibili con le peculiari caratteristiche degli Ordini medesimi;**
- parimenti, per quanto attiene alla specifica **fonte normativa** da cui detti obblighi scaturiscono, questa **andrà individuata non già nelle pertinenti previsioni di legge generalmente applicabili a tutte le pubbliche amministrazioni**, in osservanza del criterio generale di cui all'art. 1, comma 34 della legge n. 190/2012, **bensì nei “propri regolamenti” che gli Ordini sono tenuti ad adottare** proprio ai fini dell'adeguamento dei rispettivi ordinamenti professionali alle previsioni in parola.

Può, pertanto, ritenersi sussistente in capo agli Ordini, una duplice riserva di competenza attinente all'individuazione sia del *contenuto* degli obblighi di legge ritenuti applicabili in conformità alle caratteristiche peculiari di tale categoria di enti pubblici non economici, sia della *fonte* normativa prescelta, in ossequio al principio di autoregolamentazione, per dare attuazione ai predetti obblighi.

Nelle prossime settimane, con l'ausilio del Centro studi, il CNI

preparerà una bozza di regolamento con il quale saranno individuate le misure pertinenti che consentano agli Ordini di adeguarsi correttamente ai principi di trasparenza e anticorruzione.

Con i migliori saluti

*IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)*



*IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)*



Centro Studi
Consiglio Nazionale Ingegneri

**Indicazioni generali ed operative ai fini
dell'implementazione degli obblighi in materia di
trasparenza e anticorruzione (Legge n. 190/2012, D.Lgs.
n. 33/2013, Delibera AVCP del 22 maggio 2013) da parte
degli Ordini degli ingegneri**



(draft n.40/2014)

Roma, marzo 2014



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI **INGEGNERI**

Ing. Armando Zambrano	Presidente
Ing. Fabio Bonfà	Vicepresidente Vicario
Ing. Gianni Massa	Vicepresidente
Ing. Riccardo Pellegatta	Consigliere Segretario
Ing. Michele Lapenna	Consigliere Tesoriere
Ing. Giovanni Cardinale	Consigliere
Ing. Gaetano Fedè	Consigliere
Ing. Andrea Gianasso	Consigliere
Ing. Hansjörg Letzner	Consigliere
Ing. iunior Ania Lopez	Consigliere
Ing. Massimo Mariani	Consigliere
Ing. Angelo Masi	Consigliere
Ing. Nicola Monda	Consigliere
Ing. Raffaele Solustri	Consigliere
Ing. Angelo Valsecchi	Consigliere

Presidenza e Segreteria 00187 Roma – Via IV Novembre, 114
Tel. 06.6976701 Fax 06.69767048 Sito web: www.tuttoingegnere.it



Presso il Ministero della Giustizia – 00186 Roma – Via Arenula, 71



CENTRO STUDI
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

CONSIGLIO DIRETTIVO

Ing. Luigi Ronsivalle	Presidente
Ing. Luigi Panzan	Vice Presidente
Ing. Fabrizio Ferracci	Consigliere Segretario
Ing. Giovanni Cardinale	Consigliere
Ing. Francesco Cardone	Consigliere
Ing. Bruno Lo Torto	Consigliere
Ing. Salvatore Noè	Consigliere
Ing. Maurizio Vicaretti	Consigliere
Dott. Massimiliano Pittau	Direttore

Sede: Via Dora, 1 - 00198 Roma - Tel. 06.85354739, Fax 06.84241800

www.centrostudicni.it

Il presente documento è stato redatto dall'avv. Nicola Colacino e dal dott. Luca Di Maio con il coordinamento del dott. Massimiliano Pittau.

Indice

Premessa	Pag.	1
1. L'applicabilità delle disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione nei confronti degli Ordini professionali	"	2
2. Gli obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione che gli Ordini devono assolvere	"	5
2.1. Legge 190/2012 – Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.	"	5
2.2. Decreto Legislativo 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni	"	8
2.3. Schema riassuntivo degli obblighi che gli Ordini professionali devono assolvere	"	25



Premessa

La presente nota intende fornire alcune indicazioni generali e operative agli Ordini, ai fini dell’implementazione degli obblighi in materia di **trasparenza** e **anticorruzione** derivanti dalle disposizioni normative di cui alla delega legislativa contenuta nella **legge n. 190/2012**, recante *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*; al **decreto legislativo n. 33/2013**, recante il *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, e attuativo della delega contenuta all’art. 1, commi 35 e 36 della precitata legge n. 190/2012, nonché alla **delibera dell’AVCP del 22 maggio 2013**.



1. L’applicabilità delle disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione nei confronti degli Ordini professionali


Preliminarmente, è necessario verificare l’effettiva applicabilità dei suddetti provvedimenti nei confronti degli Ordini professionali.

La legge n. 190/2012, all’art. 1, comma 34 stabilisce che le disposizioni di cui ai precedenti commi da 15 a 33 debbano applicarsi a **tutte le amministrazioni pubbliche** individuate dall’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche. Tra queste – com’è noto – figurano anche gli ordini professionali nella loro qualità di **enti pubblici non economici**. Rispetto a tale indicazione di carattere generale, tuttavia, occorre tener conto delle possibili restrizioni dell’ambito soggettivo di applicazione della normativa in commento, desumibili sia dall’osservanza di altre disposizioni di legge, sia dei principi affermati in materia dalla pertinente giurisprudenza.

Si tratta, in particolare, della previsione di cui all’articolo 2-*bis* del D.L. n. 101/2013, convertito, con modificazioni, nella legge n. 125/2013, della sentenza del 12 settembre 2013 della Corte Eui giustizia dell’Unione europea nella causa C-526/11, nonché della sentenza della Corte di Cassazione n. 21226/2011.

L’articolo 2-bis introdotto dalla legge di conversione 125/2013 del decreto legge 101/2013 stabilisce che *“Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell’articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell’articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica”*.

La previsione, pertanto, introduce un principio di *alterità* tra le **pubbliche amministrazioni** – tra le quali, come ricordato, figurano anche gli enti pubblici non economici – formalmente obbligate all’osservanza del



Decreto e gli **Ordini professionali**, i quali, per effetto di tale precisazione, non sono più da considerare quali **destinatari diretti** delle disposizioni del D.Lgs. n. 165/2001, ma sono gravati da un mero obbligo di **adeguamento**, la cui osservanza consente agli Ordini medesimi di tener conto delle loro **peculiarità**. In buona sostanza, **tale previsione riconosce piena autonomia funzionale agli Ordini professionali, in considerazione delle loro specifiche caratteristiche, con la conseguenza che gli obblighi generalmente gravanti sulle pubbliche amministrazioni in forza del suddetto decreto, sono riferibili agli Ordini professionali solo in quanto compatibili con le peculiari caratteristiche di detti enti.**

Tale impostazione sembra essenzialmente recepire i principi precedentemente affermati in materia dalla giurisprudenza europea e da quella nazionale. Così, la sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-526/11 ha escluso la possibilità di applicare la direttiva europea 2004/18/CE (sugli appalti pubblici) alla categoria degli Ordini professionali italiani, proprio in considerazione delle loro caratteristiche. Si legge, infatti, nella sentenza che: *“l'articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, lettera c), della direttiva 2004/18 deve essere interpretato nel senso che un organismo, come un ordine professionale di diritto pubblico, non soddisfa né il criterio relativo al finanziamento maggioritario da parte dell'autorità pubblica, quando tale organismo è finanziato in modo maggioritario dai contributi versati dai suoi membri, il cui importo è fissato e riscosso in base alla legge dallo stesso organismo, nel caso in cui tale legislazione non stabilisca la portata e le forme delle attività che tale organismo deve svolgere nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni istituzionali che tali contributi sono destinati a finanziare, né il criterio relativo al controllo della gestione da parte dell'autorità pubblica, per il solo fatto che la decisione con cui lo stesso organismo fissa l'importo dei suddetti contributi deve essere approvata da un'autorità di controllo”.*

L'ovvia conseguenza della conformazione a tale orientamento è l'inapplicabilità del codice degli appalti (Decreto Legislativo 163/2006) agli Ordini professionali, nonché l'esclusione degli Ordini medesimi dall'assoggettamento al controllo da parte dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.

Anche la Corte di Cassazione italiana, nella sentenza n. 21266/2011, ha chiarito come la riconducibilità degli Ordini Professionali alla nozione generale di pubblica amministrazione, non sia di per sé sufficiente a determinare




l’automatica applicazione di ogni disciplina normativa ad essa indirizzata. Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che: *“considerato che è incontestata la circostanza che gli **ordini professionali non beneficiano di alcun contributo pubblico**, non è dato comprendere quale possa essere l’interesse dello Stato (che giustificherebbe poi le eventuali iniziative conseguenti) ad esercitare un controllo sulla correttezza della gestione degli enti in questione, al semplice fine di accertarne la rispondenza fra gli obiettivi programmati ed i risultati conseguiti”*.

Tenendo in considerazione quanto fino ad ora evidenziato, si può pertanto affermare che:

- **gli Ordini professionali sono obbligati ad adeguarsi ai principi della legislazione in materia di trasparenza e anticorruzione solo nella misura in cui gli obblighi da essa derivanti siano compatibili con le peculiari caratteristiche degli Ordini medesimi;**
- **parimenti, per quanto attiene alla specifica fonte normativa da cui detti obblighi scaturiscono, questa andrà individuata non già nelle pertinenti previsioni di legge generalmente applicabili a tutte le pubbliche amministrazioni, in osservanza del criterio generale di cui all’art. 1, comma 34 della legge n. 190/2012, bensì nei “propri regolamenti” che gli Ordini sono tenuti ad adottare proprio ai fini dell’adeguamento dei rispettivi ordinamenti professionali alle previsioni in parola.**

Può, pertanto, ritenersi sussistente in capo agli Ordini, una duplice riserva di competenza attinente all’individuazione sia del *contenuto* degli obblighi di legge ritenuti applicabili in conformità alle caratteristiche peculiari di tale categoria di enti pubblici non economici, sia della *fonte* normativa prescelta, in ossequio al principio di autoregolamentazione, per dare attuazione ai predetti obblighi.



2. Gli obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione che gli Ordini devono assolvere

In virtù delle considerazioni qui espresse, vengono di seguito analizzate le norme sull’anticorruzione e la trasparenza, per individuare quali obblighi devono essere assolti dagli Ordini e attraverso quali modalità.

I due testi normativi sono tra loro collegati in quanto la legge 190/2012 delega il Governo ad emanare un decreto legislativo (il 33/2013) *“per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l’integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità”*.

Al termine della disamina verrà proposto un schema riassuntivo degli obblighi posti a carico degli Ordini e le modalità per l’assolvimento.

2.1. Legge 190/2012 – Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

La legge 190/2012 in materia di *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità’ nella pubblica amministrazione”* prevede al comma 34 dell’articolo 1 che le disposizione di cui ai commi da 15 a 33 dello stesso articolo si applicano a tutti le amministrazioni pubbliche così come individuate all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche.

Tra i soggetti individuati come amministrazioni pubbliche dal sopracitato comma, sono inclusi gli enti pubblici non economici e, conseguentemente gli ordini professionali.

Risulterebbe, di conseguenza, applicabile quanto disposto dai commi da 15 a 33 della Legge 190/2012 ovvero le seguenti obbligazioni (segnalate solo quelle rilevanti per gli ordini professionali):

15. *Ai fini della presente legge, la trasparenza dell’attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è*




assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

Per rispettare quanto indicato dal precedente comma, gli Ordini dovranno dotarsi di un regolamento interno, che adeguandosi ai principi istitutivi della norma 150/2009, individua quali informazioni sono soggette alla trasparenza e le modalità di pubblicazioni delle stesse sul sito web dell'Ordine. L'articolo 11 del decreto legislativo 150/2009 è stato abrogato, come vedremo in seguito, dal comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 33/2013, che sancisce *“qualsiasi rinvio al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si intende riferito all'articolo 10”*. Conseguentemente, l'insieme delle informazioni da pubblicarsi ai sensi dell'abrogato articolo 11 e dell'attuale articolo 10 del D. Lgs. 33/2013, saranno oggetto di un regolamento interno degli Ordini.

16. *Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo, nell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:*

- a) autorizzazione o concessione;*
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;*
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;*
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.*

Rispetto ai livelli minimi di informazioni che gli Ordini devono fornire, sarà applicabile la lettera a) e la lettera c), mentre trova applicazione parziale la lettera b) in quanto non sono applicabili le informazioni riferite alle procedure del D. Lgs 163/2006 dal quale gli Ordini professionali risultano esclusi. La lettera d) sarà applicabile per i concorsi e le prove selettive mentre



le informazioni sulle progressioni di carriera saranno oggetto di un proprio regolamento.

26. *Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie. I soggetti che operano in deroga e che non dispongono di propri siti web istituzionali pubblicano le informazioni di cui ai citati commi 15 e 16 nei siti web istituzionali delle amministrazioni dalle quali sono nominati.*

27. *Le informazioni pubblicate ai sensi dei commi 15 e 16 sono trasmesse in via telematica alla Commissione.*

Essendo la Commissione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 150/2009, anche in questo caso le modalità di comunicazione saranno soggette ai regolamenti emanati dagli Ordini professionali.

28. *Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.*

29. *Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.*

30. *Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, hanno l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.*

Le previsioni dei commi 28, 29 e 30 risultano applicabili agli Ordini professionali.

31. *Con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dei commi 15 e 16 del presente articolo e le relative modalità di pubblicazione, nonché le indicazioni generali per l'applicazione dei commi 29 e 30. Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.*

32. *Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, **le stazioni appaltanti** sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di*



ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Il comma 31 per la parte relativa al decreto legislativo 163/2006 e l'intero comma 32 risultano non applicabili agli Ordini professionali in quanto esclusi dall'ambito applicativo della norma citata. Ne discende, che gli Ordini professionali non sono obbligati alla pubblicazione di questi dati e alla trasmissione all'Autorità di Vigilanza su contratti pubblici di lavoro (delibera dell'AVCP del 22 maggio 2013).

33. La mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed è comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

Tale comma risulta applicabile agli Ordini professionali per le sole informazioni che non presuppongono l'adozione di un regolamento interno.

2.2. Decreto Legislativo 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

Il decreto legislativo in esame, come precedentemente evidenziato, trova le sue origini nei commi 35 e 36 della legge 190/2012, la quale delinea i principi e criteri direttivi che la norma deve seguire.

L'applicazione del D. Lgs 33/2013 agli Ordini professionali è individuabile nel comma 1 dell'articolo 11 laddove viene indicato che "Ai fini del presente decreto per «pubbliche amministrazioni» si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni".



Risulterebbe, di conseguenza, applicabile l'intero provvedimento legislativo agli Ordini professionali. Come fatto in precedenza, si procederà all'analisi delle singole norme, individuando, laddove esistano, limiti o inapplicabilità delle stesse agli Ordini professionali in base alle norme ed alla giurisprudenza riportate in premessa.

Art. 1. Principio generale di trasparenza

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

3. Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

Art. 2. Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione.

2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

Art. 3. Pubblicità e diritto alla conoscibilità

1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7.

Art. 4. Limiti alla trasparenza

1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.



4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196 del 2003.

6. Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'articolo 24, comma 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

7. Al fine di assicurare la trasparenza degli atti amministrativi non soggetti agli obblighi di pubblicità previsti dal presente decreto, la Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.

Art. 5. Accesso civico

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.

3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.

5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.

6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

Art. 6. Qualità delle informazioni

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7.

2. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

Art. 7. Dati aperti e riutilizzo



1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Art. 8. Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4.

I primi 8 articoli individuati, non prevedono specifiche obbligazioni, ma individuano le finalità, i principi e le caratteristiche delle informazioni pubblicate.

Art. 9. Accesso alle informazioni pubblicate nei siti

1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente».

2. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 8, comma 3, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili, con le modalità di cui all'articolo 6, all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente». I documenti possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3.

Le obbligazioni specifiche individuate nell'articolo 9 si applicano agli Ordini professionali i quali dovranno dotarsi di una sezione dedicata nel proprio sito web istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente"

Art. 10. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

1. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui al comma 1, definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'articolo 43, comma 3. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.



3. Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.

6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 1.

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:

a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;

b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.

9. La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Come precedentemente individuato, il rinvio effettuato (ad opera del comma 5 dell'articolo 52) al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui all'articolo 11 del D. Lgs 150/2009, obbliga gli Ordini professionali ad adeguarsi con propri regolamenti ai principi del D. Lgs 150/2009, escludendo, conseguentemente l'obbligo dell'adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Fermo restando la non obbligatorietà dell'adozione del programma e degli altri strumenti individuati dal D. Lgs. 150/2009, permane l'obbligo per gli Ordini professionali di pubblicare all'interno della sezione del sito web denominata "Amministrazione Trasparente", i dati di cui al punto d) del comma 8 dell'articolo 10, relativamente ai curricula.



Art. 11. Ambito soggettivo di applicazione

1. Ai fini del presente decreto per «pubbliche amministrazioni» si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2. Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 e alle società da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile si applicano, limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
3. Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto della normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

Art. 12. Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.

1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.

2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

Gli obblighi previsti dall'articolo 12 trovano applicazione agli Ordini professionali, i quali dovranno all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" riportare le norme istitutive, lo statuto ed i regolamenti adottati.

Art. 13. Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

- a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
- b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
- c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
- d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

La pubblicazione dei dati di cui all'articolo 13 è pienamente applicabile agli Ordini Professionali.

Art. 14. Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico



1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum;

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

Gli obblighi derivanti dall'articolo 14 non sono applicabili agli Ordini professionali in quanto una lettura combinata dello stesso articolo con le lettere c) e d) del comma 35 della legge 190/2012 (legge delega), evidenzia come il legislatore abbia operato un distinguo tra le cariche elettive o di indirizzo politico e gli incarichi dirigenziali (di cui al successivo articolo 15), estendendo l'obbligo di pubblicazione a tutte le amministrazioni pubbliche per i soli incarichi dirigenziali. Invero, si potrebbe obiettare che tale estensione è comunque implicita ed estendibile a tutte le amministrazioni pubbliche, ma in tal caso sarebbe non comprensibile l'adozione del seguente articolo 22 sugli obblighi degli enti pubblici vigilati, poiché comunque ricompresi nel novero delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001. Inoltre, lo stesso articolo 22 impone il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 15 e 16 del D. Lgs 33/2013, ai soli enti pubblici "istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente". E' ovvio che questo non è il caso degli Ordini professionali sia per il potere autogestorio riconosciuto, sia perché non gravanti sulle finanze pubbliche. Infine, è da ricordare che l'obbligo di fornire tali informazioni era già presente



nel D. Lgs. 150/2009, all'articolo 11 comma 8 lettera h, e che pertanto, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 2 della legge 125/2013, gli Ordini professionali si sono obbligati ad adeguarsi ai principi della norma con propri regolamenti.

Conseguentemente, gli Ordini professionali sebbene non obbligati a rispettare gli obblighi contenuti nell'articolo 14 dovranno comunque adottare un regolamento interno che, ispirandosi alla norma 150/2009, dia informazioni sui titolari di cariche elettive o di indirizzo politico.

Art. 15. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. *Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:*

a) *gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;*

b) *il curriculum vitae;*

c) *i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;*

d) *i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.*

2. *La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.*

3. *In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.*

4. *Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.*

5. *Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*

Anche per l'articolo 15 valgono in parte i commenti riportati per l'articolo 14. Gli obblighi informativi sui titolari di cariche dirigenziali e gli incarichi di collaborazione e consulenza dovranno trovare una loro definizione



attraverso regolamenti interni emanati dagli Ordini, visto che gli stessi erano già menzionati nell'articolo 11 comma 8 lettere f) g) e i) del D. Lgs 150/2009.

Art. 16. Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

1. *Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.*

2. *Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.*

3. *Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.*

Art. 17. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

1. *Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.*

2. *Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.*

Sia l'articolo 16 che il 17 risultano non applicabili agli Ordini professionali in quanto il comma 2-bis dell'articolo 2 della legge 125/2013 prevede che gli stessi si adeguino con propri regolamenti ai principi del D. lgs. 165/2001.

Art. 18. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

1. *Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.*

Anche in questo caso, la previsione degli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici era incluso nella lettera i) del comma 8 dell'articolo 11 del D. Lgs 150/2009, per cui gli Ordini dovranno con propri regolamenti stabilire l'assolvimento di questo obbligo.

Art. 19. Bandi di concorso

1. *Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione.*

2. *Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.*

L'articolo 19 risulta pienamente applicabile agli Ordini professionali.

Art. 20. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale.



1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresì, i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.

Il comma 1 e 2 dell'articolo 20 risultano non direttamente applicabili agli Ordini, in quanto già contenuti nel D. Lgs 150/2009, ma dovranno provvedere all'assolvimento attraverso l'adozione di un proprio regolamento. Risulta invece applicabile l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.

Art. 21. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.

Il comma 1 dell'articolo 21 risulta interamente applicabile agli Ordini professionali, mentre il comma 2, visto il rimando al D. Lgs. 165/2001 comporta una applicabilità indiretta a seguito dell'adozione di un proprio regolamento.

Art. 22. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.

1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
 - a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
 - b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
 - c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;



d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.

2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.

4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata.

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate.

L'articolo 22 risulta essere interamente applicabile agli Ordini professionali in quanto le deroghe di cui al comma 2-bis dell'articolo 2 della legge 125/2013 non risultano estensibili ad enti partecipati o controllati dagli stessi, tranne nel caso in cui non si tratti di enti associativi.

Art. 23. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.

Degli obblighi informativi emergenti dall'articolo 23 risultano applicabili la lettera a), la lettera c) relativamente ai concorsi e alle prove preselettive per il personale e la lettera d). Rispetto alle progressioni di carriera di cui alla lettera c), gli obblighi informativi troveranno indicazioni all'interno di un



regolamento dell'Ordine, mentre la lettera b) sarà applicabile nella sola parte circa la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.

Art. 24. Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa

1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati.

2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Gli obblighi informativi di cui all'articolo 24 risultano integralmente applicabili agli Ordini professionali.

Art. 25. Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese

1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it:

a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento;

b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.

Gli obblighi informativi di cui all'articolo 25 risultano integralmente applicabili agli Ordini professionali.

Art. 26. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Gli obblighi informativi di cui all'articolo 26 risultano integralmente applicabili agli Ordini professionali.

Art. 27. Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari



1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:

a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;

b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;

c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;

d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;

e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;

f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

Gli obblighi informativi di cui all'articolo 27 risultano integralmente applicabili agli Ordini professionali.

Art. 28. Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali (non inerente)

Art. 29. Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.¹

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.

Il comma 1 dell'articolo 29 risulta integralmente applicabile dagli Ordini professionali, mentre il comma 2 potrà essere applicato, laddove i regolamenti degli Ordini prevedano la realizzazione di un Piano di cui agli articoli 19 e 22 del D. lgs. 91/2011.


Art. 30. Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

L'articolo 30 è direttamente adottabile dagli Ordini professionali.

Art. 31. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

¹ Gli articoli dal 29 al 31 non risulterebbero applicabili agli Ordini professionali in quanto contenuti nel Capo III della norma – “Obblighi di comunicazione concernente l'uso delle risorse pubbliche”. Non essendovi alcuna deroga normativa si preferisce comunque trattarli e consigliarne l'applicazione agli Ordini.



1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.

L'articolo 31 è direttamente adottabile dagli Ordini professionali, tranne nella parte relativa alla Corte dei conti dalla quale giurisdizione gli Ordini sono esclusi (sentenza 21266/2011 della Corte di Cassazione).

Art. 32. Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:

a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;

b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

L'articolo 32 non risulta applicabile agli Ordini professionali in quanto i servizi erogati non sono rivolti alla generalità dei cittadini ma solo agli appartenenti dell'Ordine stesso.

Art. 33. Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».

L'articolo 33 risulta integralmente applicabile agli Ordini professionali.

Art. 34. Trasparenza degli oneri informativi

1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

Non applicabile agli Ordini professionali.

Art. 35. Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:

a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;

b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;



c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;

d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;

e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;

f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;

g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;

h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;

i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;

l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;

m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:

a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.

L'articolo 35 risulta integralmente applicabile agli Ordini professionali.



Art. 36. Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

L'articolo 36 risulta applicabile agli Ordini professionali.

Art. 37. Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.

2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.

Non applicabile agli Ordini professionali in quanto non comprese nel novero delle "stazioni appaltanti" nonché all'applicazione del D. Lgs. 163/2006.

Gli articoli dal 38 al 42 non sono menzioni in quanto non inerenti agli Ordini professionali.

Art. 43. Responsabile per la trasparenza

1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

2. Il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.

3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

4. Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.

5. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

L'articolo 43 trova parziale attuazione per gli Ordini professionali. Il comma 1 non trova applicazione nella parte relativa al Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità così come è esentato dalla comunicazione all'Organismo indipendente di valutazione in quanto tale organismo non è applicabile agli Ordini professionali ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 2 della legge 125/2013. Il comma 2 non risulta applicabile in quanto riferito al Programma triennale per la trasparenza. I commi 3 e 4 risulta completamente



applicabile agli Ordini professionali. Il comma 5 risulta parzialmente applicabile non essendo prevista la segnalazione all'OIV.

Art. 44. Compiti degli organismi indipendenti di valutazione

1. L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 10 e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

L'articolo 44 risulta non applicabile agli Ordini professionali.

Art. 45. Compiti della Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT).

1. La CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.

2. La CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. La CIVIT può inoltre chiedere all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

3. La CIVIT può inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

4. In relazione alla loro gravità, la CIVIT segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. La CIVIT segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. La CIVIT rende pubblici i relativi provvedimenti. La CIVIT, inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione.

Il presente articolo interessa gli Ordini professionali alla luce di quanto fino ad ora esposto.

Art. 46. Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Il presente articolo risulta applicabile nelle fattispecie che interessano gli Ordini professionali precedentemente individuate.

Art. 47. Sanzioni per casi specifici



1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il presente articolo risulta applicabile nelle fattispecie che interessano gli Ordini professionali precedentemente individuate. Il comma 1 non trova applicazione non essendo applicabile l'articolo 14 agli Ordini professionali. Il comma 2 trova integrale applicazione.

2.3. Schema riassuntivo degli obblighi che gli Ordini professionali devono assolvere


Alla luce di quanto esposto si propone uno schema riassuntivo con lo scopo di aiutare gli Ordini ad ottemperare agli obblighi derivanti dalla legge 190/2012 e dal D. lgs. 33/2013.

In sostanza, tre sono gli obblighi che devono essere assolti:

- 1) adottare propri regolamenti che si adeguino ai principi del D. Lgs 165/2011, al D. Lgs 150/2009 nonché alle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa;**
- 2) nominare un responsabile anticorruzione e trasparenza;**
- 3) creare una sezione all'interno del sito istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente".**

Relativamente a tale ultimo adempimento, i contenuti andranno precisati mediante i regolamenti che gli Ordini dovranno prossimamente adottare. Nel paragrafo successivo saranno fornite alcune prime indicazioni in merito.

4. *Prime indicazioni in merito ai contenuti della sezione "Amministrazione Trasparente" da creare all'interno del sito istituzionale degli Ordini*



a) Disposizioni generali

Atti generali:

I riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.

b) Organizzazione

b.1) Organi di indirizzo politico – amministrativo:

Indicazione degli organi di indirizzo politico e di amministrazione e le relative competenze;

- Dati relativi ai titolari di incarichi politici così come individuati dal proprio regolamento;

In attesa di approvazione del regolamento è consigliabile inserire nella sezione:

- l'atto di nomina con l'indicazione della durata;
- il curriculum vitae della persona incaricata;
- i dati relativi ad altre cariche presso enti pubblici e privati.

b.2) Articolazione degli Uffici:

- l'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
- l'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;



b.3) Telefono e posta elettronica:

L'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

c) Consulenti e collaboratori:

In attesa di approvazione del regolamento è **opzionale** inserire nella sezione:

- l’incarico affidato;
- il curriculum vitae della persona incaricata;
- il contratto.

d) Personale

d.1) Incarichi amministrativi di vertice e Dirigenti e posizione organizzativa

In attesa di approvazione del regolamento è consigliabile inserire nella sezione:

- l’atto di nomina con l’indicazione della durata;
- la posizione organizzativa ed il ruolo ricoperto;
- il curriculum vitae della persona incaricata;
- i dati relativi ad altre cariche presso enti pubblici e privati nonché ad attività libero professionale


d.2) Dotazione organica

In attesa di approvazione del regolamento è consigliabile inserire nella sezione:

- la dotazione organica distinguendo quella attribuita ad aree funzionali e quella di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

d.3) Personale non a tempo indeterminato e determinato

In attesa di approvazione del regolamento è consigliabile inserire nella sezione:



- numero dei dipendenti a tempo indeterminato e numero dei dipendenti a tempo determinato

d.4) Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti

In attesa di approvazione del regolamento è consigliabile inserire nella sezione:

- elenco degli incarichi conferiti ai dipendenti;

d.5) Contrattazione collettiva

Pubblicazione dei riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali applicati, nonché di eventuali interpretazioni autentiche.

d.6) Contrattazione integrativa

Pubblicazione di eventuale contrattazione integrativa

e) Bandi di concorso

Pubblicazione dei bandi di concorso per il reclutamento del personale a qualsiasi titolo

Elenco dei bandi in essere e di quelli esperiti con l’indicazione per quest’ultimi del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.


f) Performance

f.1) Piano della Performance, Relazione sulla Performance – da completare a seguito di approvazione di un proprio regolamento

f.2) Ammontare complessivo dei premi– da completare a seguito di approvazione di un proprio regolamento

f.3) Dati relativi ai premi – da completare a seguito di approvazione di un proprio regolamento

f.4) Benessere organizzativo



informazioni su:

1. Caratteristiche dell'ambiente nel quale il lavoro si svolge
2. Riconoscimento e valorizzazione delle competenze
3. Comunicazione intraorganizzativa circolare
4. Circolazione delle informazioni
5. Prevenzione degli infortuni e dei rischi professionali
6. Clima relazionale franco e collaborativo
7. Scorrevolezza operativa e supporto verso gli obiettivi
8. Giustizia organizzativa
9. Apertura all'innovazione
10. Stress
11. Conflittualità

g) Enti Controllati

- l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
- l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
- l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche



amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

- una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.

Per ciascuno degli enti sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei suddetti enti, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico.

h) Attività e procedimenti

h.1) Dati aggregati attività amministrativa

Pubblicazioni di dati relativi all'attività amministrativa in forma aggregata per settore di attività, competenza organi e uffici, tipologia di provvedimenti.

h.2) Tipologie di procedimento

- descrizione del procedimento;
- unità organizzativa responsabile;
- nome del responsabile e contatti (telefono ed e-mail istituzionale);
- normativa e regolamenti inerenti il procedimento;
- gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni;



- gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
- le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;
- il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
- gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
- il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
- le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari;
- il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le **modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica** istituzionale.

h.3) Monitoraggio tempi procedimentali

Pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali;

h.4) Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

- i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;



- le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.

i) Provvedimenti

- Autorizzazioni e concessioni;
- Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
- Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale ;
- Accordi stipulati con soggetti privati o amministrazioni pubbliche;
- Progressioni di carriera a seguito dell'approvazione del regolamento di un proprio regolamento.

l) Controllo su imprese

- elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento;
- elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.

m) Contributi e sovvenzioni

- atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
- atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque



genere a persone ed enti pubblici e privati, di importo superiore a mille euro;

- il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
- l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

Le informazioni devono essere fornite in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo e devono essere organizzate annualmente in unico elenco.

n) Bilanci (opzionale ma consigliabile)

- Pubblicazione dei bilanci consuntivi e previsionali, in forma sintetica, aggregata e semplificata.
- Pubblicazione del piano degli indicatori se adottato dal regolamento dell'Ordine

o) Patrimonio immobiliare (opzionale ma consigliabile)

- beni immobili posseduti
- canoni di affitto versati o percepiti.

q) Pagamenti ed IBAN

- “Indicatore di tempestività dei pagamenti”. Indicazione dei tempi di pagamento per l'acquisto di beni e la fornitura di lavori e servizi, se adottato dal regolamento dell'Ordine
- IBAN per effettuare i pagamenti all'Ordine



s) Altri contenuti

In questa sezione potranno essere riportati i contenuti che non trovano spazio nelle sezioni precedentemente sviluppate ma che si ritiene di dover pubblicare.